

Pianificazione del territorio: Approvazione della schede di coordinamento n. 12.23.1-5 (Piano dei trasporti del Luganese) del Piano direttore del Cantone Ticino

Il Consiglio federale ha preso il 20 dicembre 2000 la seguente decisione:

1. Sulla base del rapporto d'esame dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale del 6 dicembre 2000, la scheda di coordinamento n. 12.23.1-5 del Piano direttore del Cantone Ticino è approvata su riserva del punto 2, delle modifiche secondo il punto 3 e delle condizioni esposte al punto 4.
2. **Eccezioni all'approvazione della scheda n. 12.23.1-5**
La scheda oggetto n. 12.23.2.5, non facente parte della richiesta del Cantone Ticino, non è stata sottoposta a procedura di approvazione. A tempo debito, il Cantone dovrà inoltrare una richiesta in tal senso.
La procedura d'approvazione per le schede oggetto n. 12.23.3.2 (Nodo intermodale di Gentilino) e n. 12.23.4.4 (Prolungamento FLP Lugano stazione FFS – Trevano) è sospesa fintanto che il Cantone non avrà inoltrato una richiesta di riapertura della procedura medesima.
3. **Modifiche della scheda n. 12.23.1-5**
La scheda n. 12.23.1-5 è modificata (modifiche formali) come da allegato 1 del rapporto d'esame dell'USTE.
Il Cantone Ticino è invitato a integrare le modifiche nella scheda.
4. **Condizioni per l'approvazione**
Il Cantone Ticino è invitato, nell'ambito del prossimo aggiornamento della scheda n. 12.23.1-5, a completarla (testo e rappresentazione grafica) con le indicazioni sui principi per il collegamento di insediamenti e impianti con i trasporti pubblici, sulla densità della rete e delle fermate e sui punti nodali, conformemente a quanto indicato nel capitolo 2.32 del rapporto d'esame dell'USTE.
5. **Concessione di contributi da parte della Confederazione**
La presente decisione non ha carattere pregiudiziale nei confronti di nessun preavviso futuro ai sensi dell'articolo 22 dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA, RS 814.011) e di nessuna decisione futura circa la concessione di contributi da parte della Confederazione ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza dell'8 aprile 1987 sulle strade principali (RS 725.116.23).
Nel caso in cui la Confederazione si sia espressa positivamente circa la concessioni di contributi; essa legherà le modalità del loro pagamento a condizioni atte a sostenere il conseguimento degli obiettivi della scheda n. 12.23.1-5.
6. **Seconda fase e resoconto alla Confederazione**

L'attuazione di provvedimenti pianificatori attribuiti alla seconda fase del Piano dei trasporti del Luganese è subordinata alla verifica della loro opportunità alla luce dei risultati conseguiti con la messa in esercizio dei provvedimenti della prima fase ed al loro passaggio al grado di coordinazione di dato acquisito.

Il Cantone inoltrerà alla Confederazione un resoconto dei risultati della suddetta verifica, indicando nel contempo i cambiamenti rilevanti nel frattempo intervenuti.

Qualora la verifica fosse positiva, la realizzazione del provvedimento della scheda oggetto n. 12.23.4.7 può essere anticipata rispetto all'inizio della seconda fase.

La scheda di coordinamento n. 12.23.1-5 del Piano direttore del Cantone Ticino, così come approvata dal Consiglio federale, può essere consultata ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) presso i seguenti uffici:

- Divisione della pianificazione territoriale, Sezione della pianificazione urbanistica, Via C. Ghiringhelli 19, 6500 Bellinzona, tel. 091 814 37 74
- Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna
Tel. 031/322 40 58

Il rapporto d'esame dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale del 6 dicembre 2000 può essere consultato presso gli uffici sopra indicati.

20 dicembre 2000

Ufficio federale dello sviluppo territoriale